



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

Trento, 22 settembre 2017
LM/et

Egregio Signor
dott. Ugo Rossi
Presidente
Provincia autonoma di Trento
Piazza Dante, 15
38122 TRENTO

Egregio Signor
dott. Alessandro Olivi
Vice Presidente e Assessore
allo sviluppo economico e lavoro
Provincia autonoma di Trento
Via Romagnosi, 9
38122 TRENTO

e p.c. Egregio Signor
dott. Claudio Moser
Dirigente Dipartimento Sviluppo
economico e lavoro
Provincia autonoma di Trento
Via Romagnosi, 9
38122 TRENTO

Gent.ma Signora
dott.ssa Franca Dalvit
Dirigente Servizio industria, artigianato,
commercio e cooperazione
Provincia autonoma di Trento
Via Trener, 3
38121 TRENTO

OGGETTO: *Modifica all'allegato n. 1 della Giunta provinciale n. 1339 del 1 luglio 2013.*

Con la presente si riscontra alla richiesta di parere n. 453851 di data 22 agosto 2017, meglio specificata in oggetto, per comunicare che il Consiglio delle autonomie locali, riunitosi nella seduta del 20 settembre, ha espresso nel merito:

parere favorevole subordinatamente alle seguenti osservazioni.

La proposta di modifica affronta il tema degli standard a parcheggio per gli interventi di urbanistica commerciale e introduce alcune novità per l'insediamento delle medie strutture di vendita e per l'ampliamento delle grandi strutture, alla luce dell'applicazione pratica che la disciplina



ha avuto sino ad oggi. In particolare, sono introdotti criteri più puntuali nel caso di interventi di riqualificazione per l'utilizzo di edifici dismessi.

Le osservazioni rappresentate dalle Amministrazioni comunali e fatte proprie dal Consiglio delle autonomie locali, riguardano in primo luogo la **collocazione dei parcheggi pertinenziali** nel caso di medie strutture di vendita di cui alla lett. b) del punto 3.2 dell'allegato n. 1 alla deliberazione n. 1339/2013, per le quali si propone (punto 3.5) che la quota di parcheggi ammessa in superficie, possa essere realizzata: "*all'interno del sedime preesistente e **relative pertinenze** di edifici oggetto di interventi anche parziali di sola demolizione*".

Allo stesso modo, al punto 3.2 si chiede di valutare l'eventuale aggiunta, a fianco dei motivi ambientali che giustificano la deroga all'obbligo di realizzare i parcheggi interrati, anche di valutazioni di carattere geologico, geotecnico ed idrogeologico secondo quanto rinvenibile non solo negli atti emessi dagli enti, ma anche (se del caso) sulla base di perizie redatte dai professionisti abilitati.

Infine, riguardo agli **standard di parcheggio per i locali destinati ad attività di acconciatore ed estetista** (p.to 3.2, lett. b), il Consiglio ha sollevato il tema del coordinamento normativo della disciplina proposta con la norma di settore.

L'inserimento delle suddette attività nella sottocategoria "*D2 - Attività di servizio*" di cui alla tabella A allegata al D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. (Regolamento urbanistico edilizio provinciale) contrasta con quanto disposto dalla disciplina recata dall'art. 16, comma 1 lett. b) del D.P.P. 5 novembre 2008, n. 52-159/Leg., attualmente vigente, che fissa i requisiti edilizi ed urbanistici dei locali destinati all'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista, i quali debbono: "*avere una destinazione d'uso corrispondente a quella prevista per le attività commerciali svolte negli esercizi di vicinato, eccetto per i locali ubicati ai piani superiori al piano terra per i quali può essere mantenuta la destinazione d'uso a residenza. Può essere ammessa altra destinazione d'uso che comunque preveda dotazioni minime di parcheggi pertinenziali per la clientela in misura non inferiore ai valori fissati per le attività commerciali svolte negli esercizi di vicinato*".

In virtù della modifica proposta, lo standard parcheggio per le attività svolte al piano terra, sarebbe inferiore a quello previsto dal regolamento di attuazione della legge in materia di disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (1 posto auto ogni 30 mq, anziché 1 posto auto ogni 25 mq); per contro, per le attività svolte ai piani superiori al piano terra lo standard parcheggi diverrebbe più oneroso richiedendo 1 posto auto ogni 30 mq, anziché 1 posto auto ogni 60 mq.

Alla luce di quanto sopra, si propone pertanto per la lettera b) del punto 3.2 dell'allegato n. 1 alla deliberazione n. 1339 del 1 luglio 2013 la seguente formulazione: "*Per i locali destinati alle attività di farmacia, tabacchi ed edicole si applicano gli standard di parcheggio di cui al regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Per i locali destinati alle attività di acconciatori e di estetista ubicati al piano terra si applicano gli standard di parcheggio minimi previsti per gli esercizi di vicinato*".

Con l'occasione si segnala, in ultimo, che le farmacie, i tabacchi e le edicole, nell'ambito del regolamento urbanistico edilizio provinciale, sono classificate quali attività "*di servizio*", mentre nel caso del contributo di costruzione rientrano tra le attività commerciali "*esercizi di vicinato*". Pare opportuno un approfondimento su tale profilo, anche in relazione alla natura commerciale delle predette attività.

A disposizione per ogni chiarimento ritenuto opportuno, con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Presidente
dott. Patide Gianmoena





Seduta di data: 20 settembre 2017

Progressivo: 66/2017

Punto odg: 2

Quorum funzionale: 13/25

Votazione: ore 16.27

Presenti: 25 (dott. Alessandro Andreatta, Ivo Bernard, ing. Alessandro Betta, Daniele Biada, Maria Ceschini, dott. Cristian Comperini, cav. Silvano Daldoss, Nicola Fioretti, arch. Walter Forrer, dott. Paride Gianmoena, Christian Girardi, avv. Mattia Gottardi, Fabrizio Inama, dott.ssa Monica Mattevi, Stefano Moltrer, dott. Mirko Montibeller, Gianni Morandi, dott. Adalberto Mosaner, Roberto Oss Emer, Albert Rattin, avv. Clelia Sandri, Michele Sartori, p.i. Claudio Soini, Vittorio Stonfer, dott. Francesco Valduga)

Assenti: 5 (Stefano Bisoffi, dott. Paride Gianmoena (Valle di Fiemme), dott. Ugo Grisenti, dott.ssa Laura Ricci, Fulvio Ropelato)

➤ **Votanti:** 24

✓ **Favorevoli:** 23 (dott. Alessandro Andreatta, Ivo Bernard, ing. Alessandro Betta, Daniele Biada, Maria Ceschini, dott. Cristian Comperini, Nicola Fioretti, arch. Walter Forrer, dott. Paride Gianmoena, Christian Girardi, avv. Mattia Gottardi, Fabrizio Inama, dott.ssa Monica Mattevi, Stefano Moltrer, dott. Mirko Montibeller, Gianni Morandi, dott. Adalberto Mosaner, Roberto Oss Emer, avv. Clelia Sandri, Michele Sartori, p.i. Claudio Soini, Vittorio Stonfer, dott. Francesco Valduga)

✓ **Contrari:** 0

✓ **Astenuti:** 1 (cav. Silvano Daldoss)

➤ **Non votanti:** 1 (Albert Rattin)

Dichiarazioni a verbale:

nessuna

vedi allegato

Note:

Presidente: dott. Paride Gianmoena

Verbalizzante: dott. Marco Riccardonna

